

ALLEGATO 4

ORIENTALGIOCHI S.r.l.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

**Mappatura delle aree/attività a rischio
di reato**



INDICE

Premessa

PARTE I

- **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Definizioni.
 3. Aree/attività a rischio
 4. Principi di comportamento
 5. Sistema di controllo

PARTE II

- **Reati in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro:**
 1. Premessa
 2. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione
 3. Aree/attività a rischio, sistemi di controllo e principi comportamentali

PARTE III

- **Reati Societari:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio
 3. Principi di comportamento
 4. Sistema di controllo

PARTE IV

- **Altre tipologie di reato:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio
 3. Principi di comportamento e sistema di controllo

PARTE V

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio
 3. Principi di comportamento
 4. Sistema di controllo

PARTE VI

- **Reati informatici e trattamento illecito di dati:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti
 3. Le norme di comportamento

PARTE VII

- **Reati di falso nummario:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio.

PARTE VIII

- **Reati contro l'industria e il commercio e quelli in materia di violazione del diritto d'autore:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
 2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti
 3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

PARTE IX

- **Reati di criminalità organizzata:**
 1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

-
2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti
 3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

PARTE X

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria:

1. La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)
2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti
3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

PARTE XI

- Reati transnazionali:

4. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.
5. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti
6. Le norme di comportamento

Premessa

Posto che il presente Modello organizzativo si pone il primario obiettivo di prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione societaria, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, "ORIENTALGIOCHI S.r.l." ha scrupolosamente identificato le aree specifiche della sua struttura all'interno delle quali possono annidarsi i rischi per la commissione dei c.d. reati presupposto. Tale analisi, è stata condotta tenendo conto della "storia" dell'Ente, ossia delle sue vicende passate, anche giudiziarie, nonché in base alle caratteristiche degli altri soggetti operanti nello stesso settore.

La presente "Mappatura delle aree a rischio di reato", consiste, quindi, in una ripartizione dell'attività svolta da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", in aree (processi/funzioni) aziendali in cui c'è maggior possibilità di commissione dei c.d. reati presupposto, seguita dalla previsione, per ognuna delle suddette aree, di specifici ed adeguati "*Protocolli di prevenzione*" atti ad impedire la commissione dei reati suddetti. Tale lavoro è stato possibile grazie alla elaborazione e distribuzione all'interno della società, di apposite schede e questionari, nonché grazie alla conduzione di interviste effettuate sia sugli organi amministrativi e dirigenziali che sul personale, con l'obiettivo di individuare i processi a rischio di reato, analizzarne le fasi critiche ed introdurre le procedure ed i controlli affinché sia attuata la prevenzione della commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Allo scopo, sempre mediante la compilazione di questionari appositamente predisposti e con la conduzione di interviste mirate, la "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", coadiuvata dai propri consulenti legali, curerà anche il periodico aggiornamento dell'analisi dei rischi di reato.

Dalla ripartizione dell'attività svolta da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", così come sopra descritta, sono emerse le seguenti aree/funzioni:

- al vertice della società troviamo i due Amministratori, non costituiti in consiglio, ed esercitanti i propri poteri di rappresentanza ed amministrazione disgiuntamente fra loro, a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. I quali, a livello operativo, svolgono, non in via tassativa, le seguenti attività: consegna apparecchi e loro installazione alla rete presso gli esercizi-bar, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, gestione incassi e relativi

versamenti presso sportelli bancari, relazioni con la clientela, rapporti con i fornitori, gestione ispezioni e controlli effettuati dalle autorità di vigilanza, acquisto materiale di consumo sia per la sede che per i locali gestiti dalla società, acquisto materiale di cancelleria per gli uffici, rapporti con i consulenti legali della società, assistenza per gli apparecchi antincendio dislocati presso i locali della società;

- segue l'Area Amministrativa, la quale, a sua volta, può ritenersi suddivisa nelle seguenti tre sotto funzioni:

1. *Amministrazione generale*: registro fatture sia nazionali che provenienti dall'estero (nel dettaglio, dalla repubblica di San Marino) con relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate del protocollo vendite e acquisti, relazioni con i paesi esteri per gestioni degli acquisti, registro ricevute slot-machine e registro incassi, rapporti con consulente del lavoro, commercialista, Avvocato, altri studi professionali legati alla società, rapporti con Agenzia delle Entrate, gestione delle spedizioni tramite corriere, rapporti con le banche, archiviazione e registro busta-paga, altra attività di amministrazione e contabilità in generale;
2. *Amministrazione settore biciclette elettriche*: preparazione del materiale relativo alle biciclette per consegna ai rivenditori autorizzati, gestione ordini relativi alle biciclette necessarie ed ai loro componenti, fatturazione, sollecito pagamenti, rapporti con la clientela, con i fornitori e rivenditori autorizzati;
3. *Amministrazione settore Slot*: rapporti con Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e Concessionario di rete nazionale (SNAI e GAMENET), gestione delle operazioni relative al rilascio dei "nulla osta" per gli apparecchi slot (comma VI), gestione letture degli apparecchi e relative comunicazioni alle Autorità competenti, adempimenti concernenti il rientro in sede degli apparecchi riparati da rimettere in gioco presso gli esercizi-bar, adempimenti relativi alla dismissione dei macchinari, adempimenti necessari per la gestione e creazione di nuovi locali da gioco, versamento alle Autorità delle tasse relative agli apparecchi da gioco.

- in parallelo alla predetta area, si muovono gli addetti al Deposito-Magazzino, i quali compiono in via esemplificativa le seguenti attività: manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, assemblaggio macchinari, consegna e ritiro videogiochi, rapporto con esercenti-bar

per la gestione delle operazioni di accomodatura degli apparecchi, rapporti con i fornitori e con gli addetti alle consegne postali, guida automezzi della società, gestione degli incassi (svuotamento apparecchi, riempimento monete, etc) e gli Addetti ai Bar e Sala-giochi, i quali svolgono in via esemplificativa le seguenti attività: rapporti con l'utenza, comunicano alla società le richieste di acquisto delle provviste e del materiale necessario, ripristino livello monete dentro i macchinari tramite utilizzo di un fondo cassa fornito dalla società, gestione incassi provenienti dall'attività di Bar e Sala-giochi, rapporti con i fornitori, gestione pulizie dei locali;

- parallelamente abbiamo anche l'area prevalentemente commerciale, svolta dai c.d. Esattori, che può così riassumersi: procacciamento affari per conto della società, gestione rapporti con gli esercenti-bar per stipula nuovi contratti, gestione degli incassi provenienti dagli apparecchi loro assegnati dalla società, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi loro assegnati, altri adempimenti obbligatori provenienti dal contratto stipulato con la società.

- infine, operano per conto della società alcuni collaboratori esterni, che legati ad essa da regolare contratto di Affitto di Azienda, gestiscono per conto della società le Salegiochi denominate "Lucky Slot Village". Per l'attività da questi svolta, si fa espresso rinvio a quanto contenuto nei predetti contratti.

PARTE I **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1 Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

Dalle risultanze dell'analisi di cui in premessa, è emerso che i reati potenzialmente verificabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, definiti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, relativamente all'attività svolta da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", sono:

- a. Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato;
- b. Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- c. Artt. 318, 319, 320, 322 e 322-bis c.p.: Corruzione;
- d. Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- e. Art. 640, II co., n.1, c.p.: Truffa verso lo Stato o altro Ente pubblico;

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

f. Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

a. Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato:

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

Tale reato, si potrebbe verificare nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico contributi di vario genere finalizzati ad iniziative particolari (es.: formazione), decida di non utilizzarli o di modificarne la destinazione originaria.

b. Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato/Enti pubblici:

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, tale reato, potrebbe sussistere nel caso in cui la Società presenti documenti falsi od ometta informazioni dovute, al fine di far ottenere alla Società contributi pubblici dei quali, in realtà, non dovrebbe beneficiare.

c. Artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.: Corruzione:

Tali reati si manifestano nell'offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi,

ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio (es. affinché il funzionario induca l'ente Pubblico di appartenenza a scegliere la Società per determinate operazioni) e nell'offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (es. pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari, affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico della Società).

In particolare per Corruzione, si intende: Induzione dei funzionari pubblici (incluse l'Autorità Giudicante o suoi ausiliari) a pronunciarsi in senso favorevole alla Società in assenza/carenza dei presupposti, tramite:

1) Dazione/promessa di denaro attraverso:

- creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite;
- riconoscimento o promessa di crediti per prestazioni e/o consulenze inesistenti.

2) Riconoscimento di altra utilità attraverso:

- l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità;
- l'assunzione/collaborazione di una persona su segnalazione del funzionario dell'ente.

3) Riconoscimento di denaro o altra utilità per mezzo di altre funzioni aziendali o soggetti esterni.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- il rilascio di una autorizzazione alla immissione in commercio di un nuovo prodotto;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della società vengano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita - rispetto a quelli delle altre Società concorrenti. In particolare, nel caso di cui all'art. 319-ter c.p., il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

In questa sezione, devono essere ricondotti anche il reato di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001 - Inosservanza delle sanzioni interdittive.

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

d. Artt. 640, II co., n.1 640-bis e 640-ter c.p.: Truffa verso lo Stato o altro Ente pubblico, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode Informatica:

Trattasi di tipologie di reato che mirano principalmente, a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, sotto due diversi profili temporali: nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Per truffa si intende, un'alterazione e contraffazione della documentazione destinata agli Enti pubblici al fine di trarre un indebito profitto (nell'interesse o a vantaggio della Società) arrecando un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o all'Ente pubblico (es. rendere false dichiarazioni al fine di ottenere contributi pubblici).

Ad esempio, i reati *de quo* possono configurarsi, nel caso di produzione alla P.A., di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, etc. Oppure, potrebbero configurarsi qualora un soggetto, con artifici o raggiri, induca la Pubblica Amministrazione in errore procurando alla Società un ingiusto profitto: ad esempio, concludendo operazioni con la P.A., senza comunicare tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione, ovvero alterando le rendicontazioni dovute all'Ente Pubblico. Nel reato di cui all'art. 640-bis c.p., l'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per '*erogazione pubblica*' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Per quanto concerne invece il reato ex art. 640-ter c.p., esso si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Esso può, inoltre, configurarsi nell'ipotesi di alterazione dei registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni essenziali per partecipare a gare, iscrizioni ad albi, etc., ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società, già trasmessi alla P.A.

2 Definizioni.

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Tra i soggetti, la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possono raffigurarsi:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - *Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;*
 - *Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);*
 - *ISVAP, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;*
 - *Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;*
 - *ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - *Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;*
 - *Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A.*

Tutti i Destinatari del Modello dovranno, pertanto, prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori, nella loro veste di pubblici ufficiali o di persone incaricate di pubblico servizio.

Poiché i reati considerati, trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli organi comunitari, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio, è necessario premettere che:

- la qualifica di "*Pubblico Ufficiale*" (PU), va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale, infatti, indica il 'pubblico ufficiale' in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

I 'pubblici poteri' qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*'.

Il *potere legislativo* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione legislativa*', dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il '*potere giudiziario*' trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la '*pubblica funzione giudiziaria*' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere,

ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iudicare*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iudicare* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa*', da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 'pubblici ufficiali', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come 'pubblici ufficiali' tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.
- sono "*Incaricati di un pubblico servizio*" (*IPS*), coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa,

purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, ne prestino opera meramente materiale. L'art. 358 riconosce, infatti, la qualifica di *“incaricato di un pubblico servizio”* a tutti *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, intendendosi per tale *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una *“pubblica attività”*, non riconducibile ad alcuno dei *“poteri”* sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

3. Aree/attività a rischio

In ragione dell'attività svolta, o potenzialmente realizzabile da “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- Rappresentanza della Società di fronte a soggetti pubblici;
- Rappresentanza della Società in tutte le cause attive o passive, ed in tutti i gradi di giurisdizione;
- Rapporti con le Istituzioni e con gli Organi di vigilanza;
- Rapporti con le Autorità inquirenti/giudicanti e gestione di tutti i procedimenti giudiziari, in cui la Società è parte in causa;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività svolte dalla società,
- Delibera di finanziamenti allo Stato e ad Enti della Pubblica Amministrazione;

“ORIENTALGIOCHI S.R.L.”

Via di San Felice, 3/X – 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

-
- Richiesta di autorizzazioni amministrative e/o licenze;
 - Gestione degli acquisti e delle consulenze/collaborazioni esterne;
 - Gestione delle verifiche ed ispezioni, anche in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali;
 - Delibera/erogazione di contributi e liberalità in favore di Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, etc.;
 - Selezione di agenti segnalatori, definizione delle relative condizioni contrattuali e riconoscimento delle provvigioni;
 - Conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza per prestazione di servizi;
 - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale (ad es. assunzione personale appartenente a categorie protette, compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali, versamento contributi previdenziali ed erariali);
 - Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
 - Gestione gare, procedure negoziate con Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, etc.;
 - Gestione congressi, convegni, seminari, sponsorizzazioni di eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione;
 - Gestione, offerta e distribuzione dei materiali promozionali/omaggi proposti dalla società;
 - Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali ed alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti;
 - Gestione dei rapporti con l'Autorità garante della Privacy (ad es. raccolta e trasmissione dati, informazioni e documenti, gestione delle ispezioni e controlli);
 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (ad es. esecuzione e versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, rapporti in caso di ispezioni e controlli in materia fiscale);
 - Gestione dei rapporti con la dogana;

- Procedure di controllo emesse dalla società al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A.:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento dei processi sopra elencati sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione delle suddette aree a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di ogni area a rischio sopraelencata:

- Nella stipulazione ed esecuzione dei contratti di collaborazione/consulenza con soggetti terzi, la società provvede all'inserimento in ogni contratto di consulenza e/o collaborazione della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico adottato dalla società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- Nella erogazione di elargizioni ed altre iniziative liberali, la società procede con la definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli Enti che possono ricevere elargizioni; nonché con la verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.
- Nella gestione delle gare o procedure negoziate con la P.A., la società procede con la formalizzazione dell'analisi di fattibilità, al fine di verificare il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, viene poi effettuato il controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte; sono definite le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche (approvazione ed l'invio all'Ente della documentazione necessaria ai fini della definizione delle Offerte; definizione dei prezzi; rappresentanza della società nei contatti diretti con l'Ente appaltante- es. apertura delle buste) nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, avviene un costante monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali interessate, delle offerte economiche relative alle gare/trattative private, nonché delle offerte, e sui trend dei prezzi praticati; sono puntualmente definite le regole ed i limiti da rispettare nella fase di

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

pianificazione delle cessioni gratuite, nonché infine viene effettuato un monitoraggio periodico delle regole e dei limiti stabiliti in fase di pianificazione.

- Nella gestione dei congressi/convegni/seminari, la società: definisce le regole stringenti da rispettare nell'organizzazione dell'evento, relativamente a località, sede congressuale prescelta, durata dell'ospitalità, partecipazione dei soggetti destinatari, etc., al fine di assicurare il rispetto dei vincoli normativi ed evitare il c.d. 'turismo congressuale'; effettua un controllo sul rispetto dei vincoli normativi e delle policy aziendali attuato, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni; espone con evidenza documentale il processo di gara/selezione dei fornitori utilizzati, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico; procede all'inserimento nel contratto con i provider/fornitori della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico adottato dalla società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; costituisce l'obbligo di autorizzazione formale di eventuali spese extra (rispetto al preventivo approvato) sostenute nel corso dell'iniziativa congressuale e di controlli delle spese a consuntivo al fine di portare all'attenzione del responsabile societario, eventuali scostamenti rilevanti rispetto al preventivo, che possano falsare i criteri di aggiudicazione della gara.
- Per gli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza, la società: procede tramite una chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti; formalizza i contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza; procede tramite l'effettuazione di attività di risk assessment e di audit interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantirne il rispetto della normativa; si avvale dell'applicazione di sanzioni ai dipendenti, che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza; svolge attività formative rivolte ai dipendenti, al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi; effettua un monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.
- Nella gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale, la società: gestisce centralizza i rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di adempimenti legati al Personale; effettua una chiara identificazione del soggetto responsabile

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiochi.it - info@orientalgiochi.it

di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA; procede alla separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la controlla prima dell'invio; effettua un monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti, tramite scadenziari inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

- Nella gestione dei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy, la società: procede ad una chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy; formalizza i contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità Garante della Privacy; effettua verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge; crea un accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate; mette in pratica controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza.
- Nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, la società: predispone una chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria; formalizza i rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive; attua un monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale; mette in pratica controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto; effettua un monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- Nella gestione del contenzioso, la società: effettua una chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio; adotta ed utilizza un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali; procede con l'inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico adottato dalla società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; effettua un reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali; attua un monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al vertice aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere; presenta con evidenza documentale il

controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

- Nella gestione dei rapporti con la dogana, la società: attua una chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la Dogana; effettua controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità doganali; procede tramite la separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la controlla prima dell'invio; effettua un monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/adempimenti nei confronti delle autorità doganali; attua un controllo delle prestazioni e delle spese addebitate dagli sdoganatori alla società, prima del benessere al pagamento.
- Nella gestione delle ispezioni, anche alle infrastrutture dello stabilimento, la società: attua una chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive agli stabilimenti da parte di Pubblici Ufficiali e gli adempimenti in materia di manutenzione degli impianti; formalizza tutti i contatti con la PA intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive, anche presso gli stabilimenti; procede alla verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso dell'accertamento, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati; effettua periodicamente audit interni, volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in materia di manutenzione periodica degli impianti e delle infrastrutture; attua un monitoraggio, effettuato tramite scadenziari, degli adempimenti richiesti al fine di garantire il rispetto dei termini di legge; effettua la condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti, al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla PA.
- Nell'attività di richiesta di autorizzazioni/licenze, la società: effettua una chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per la richiesta di licenze e autorizzazioni e per la gestione di eventuali verifiche ispettive volte a verificare il possesso dei requisiti e/o il rispetto dei parametri richiesti; formalizza i contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione); attua la segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta; effettua controlli sulla documentazione allegata alla

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

richiesta di licenza/autorizzazione, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA; attua un monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla PA di eventuali cambiamenti, ed un monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

4. Principi di comportamento

In coerenza anche con le disposizioni del Codice Etico, a tutti i Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- a. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- b. porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è vietato:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, ad esempio interessarsi per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, ad es. attraverso terzi soggetti di fiducia.

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti:

- i responsabili delle funzioni che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione devono prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- l'incarico, conferito a soggetti esterni, di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere assegnato tramite documento scritto che preveda una specifica clausola per vincolare detti soggetti esterni all'osservanza del presente Modello;
- chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'ODV. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori, occorre non dare seguito alla richiesta ed informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'ODV.

5. Sistema di controllo

Le procedure di seguito indicate, fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.".

1. La selezione di dipendenti, consulenti, collaboratori/partners e fornitori ed il processo degli acquisti, avvengono nel rispetto delle procedure formalizzate predisposte dalla Società.
2. I pagamenti seguono le apposite procedure interne di autorizzazione alla spesa.
3. Alle ispezioni tributarie, giudiziarie, amministrative devono partecipare i dipendenti espressamente incaricati, come da procedura formalizzata della Società, che devono altresì provvedere ad informare l'ODV sull'inizio di ogni attività ispettiva e fornire allo stesso copia dei verbali di ispezione.

4. La Società assicura la corretta comunicazione ai Destinatari delle procedure adottate.

5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza:

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nel presente modello approvato dall'organo di amministrazione di

“ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’OdV, tra l’altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività.

L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, all’organo di Amministrazione secondo i termini indicati nel presente modello.

PARTE II

Reati in materia di Sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro

1. Premessa

Ritenendo la salute e la sicurezza dei lavoratori una priorità indiscutibile, la gestione della salute e sicurezza in “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, deve essere innanzitutto coerente con la legislazione vigente nel nostro paese ed in aggiunta prevedere un programma di miglioramento continuo, con pianificazioni annuali di percorsi finalizzati al miglioramento progressivo delle relative prestazioni, ispirandosi alle linee guida internazionali OHSAS 18001. Con riferimento

alla legislazione vigente in Italia, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, incluso quanto introdotto dalla Legge n° 123/2007 e dal D.Lgs. 81/2008, le azioni di organizzazione, attuazione e controllo, all'interno di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", prevedono quindi i seguenti adempimenti e responsabilità:

- la responsabilità degli eventi incidentali ed infortunistici e delle malattie professionali ricade nella catena gerarchica di chi provvede a disporre, organizzare e condurre le attività lavorative, in base ad un principio generale di effettività. Il datore di lavoro rappresenta dunque il primo responsabile della sicurezza dei lavoratori. La responsabilità viene condivisa dai dirigenti e dai preposti (rif. art.4 D.Lgs.626/94), che devono comunque operare prevenendo sempre e comunque qualsiasi rischio a cui potrebbe essere esposto un lavoratore. Nei casi in cui il datore di lavoro fosse oggettivamente impossibilitato a condurre attività organizzativa operativa e preventiva, e ciò in virtù dell'articolazione e complessità aziendale, si potrà delegare una persona particolarmente qualificata, perché possa operare con totale autonomia ed indipendenza nella attuazione delle misure preventive e protettive (c.d. *Delegato per la sicurezza*). Il supporto tecnico nella valutazione dei rischi, nella identificazione e definizione di azioni correttive e nelle attività di monitoraggio delle prestazioni di sicurezza, viene fornito da un tecnico qualificato, che assume il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) con i compiti previsti dall' art. 9 del D.Lgs.626/94. L'organizzazione dell'RSPP e degli eventuali delegati per la sicurezza, è riportata nella intranet di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", nella sezione "*Salute e sicurezza sul lavoro*".
- Ciascuna sede e ciascuna attività nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda devono essere sistematicamente valutate, dal datore di lavoro (delegato per la sicurezza ove nominato), per tutti i possibili rischi per la salute e per la sicurezza cui potrebbero esservi esposti i lavoratori, come già indicato nel DPR 547 del 1955, artt. 1 e 4, e nel DPR 303 del 1956 art. 4 relativamente agli ambienti di lavoro. Questa valutazione dei rischi deve essere riesaminata ogni qualvolta dovesse essere apportata una modifica all'organizzazione (formale o strutturale) o alle leggi applicabili e come minimo aggiornata una volta all'anno. Il documento di valutazione dei rischi, previsto dall' art. 4 del D.lgs.626/94 deve essere integrato nel

manuale di gestione della sicurezza, sviluppato ispirandosi allo standard OHSAS 18001. Le prestazioni di salute e sicurezza di ciascuna unità operativa vengono registrate ed analizzate sistematicamente. Gli indicatori preventivi di prestazione sono definiti dai moduli generici di “Gap Analysis” e dalla matrice locale di probabilità-potenzialità dei rischi. Gli indicatori di prestazione reattivi sono forniti dagli eventi incidentali o infortunistici e dai quasi incidenti. Ciascun incidente deve inoltre essere registrato e trattato secondo quanto previsto dalla relativa procedura di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”. Con cadenza mensile dovranno essere trasmesse all’organo amministrativo i registri contenenti le statistiche preventive (Gap analyses) e reattive (Incidenti) di ciascuna unità operativa ivi compresi i cantieri di lavoro temporanei. Ciascun evento infortunistico o incidentale di rilievo, dovrà essere investigato secondo quanto previsto dalla relativa istruzione di gruppo con l’obiettivo di identificare le cause prime dell’incidente e per mettere in atto misure correttive appropriate e di sistema.

- Tutti i lavoratori devono poter operare in condizioni di piena cognizione di causa, e dovranno conoscere le procedure operative da seguire nella esecuzione delle proprie attività lavorative. In particolare, ciascun lavoratore dovrà essere formato e informato su tutti i rischi potenziali ai quali potesse essere esposto direttamente, o possano esservi esposti i propri collaboratori (artt.21 e 22 Dlgs.626/94). Il manuale aziendale della gestione della sicurezza prevede il piano di formazione per tutti i lavoratori, in funzione delle attività svolte da ciascuna area aziendale, ivi compresi i tecnici esposti a rischio elettrico ed i lavoratori esposti a rischi specifici (caduta dall’alto, spazio limitato, sollevamento carichi, etc.). Per tutti i dipendenti deve, inoltre, essere sviluppata formazione in tema di sicurezza stradale. L’attività di formazione viene verbalizzata e la relativa documentazione conservata agli atti della società.

Quanto previsto dalla politica di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.” per la salute e sicurezza dei lavoratori si applica a tutte le unità operative, amministrative ed a tutti i cantieri di lavoro temporanei e non. Si estende, inoltre, anche al personale che lavora al di fuori della sede

principale della società, incluse le forme di collaborazione previste dalla legge Biagi (L. 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

La Legge n° 123/2007 ha introdotto l'art. 25 – *septies* del D.Lgs. 231/2001, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tali fattispecie criminose sono disciplinate dal codice penale ai seguenti articoli:

- a. **Art. 589 c.p. - omicidio colposo:** tale reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di un uomo. Ai fini dell'integrazione del presente reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
- b. **Art. 590 c.p. – lesioni colpose gravi o gravissime:** tale reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Sono gravi le lesioni nel caso in cui: 1) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona ovvero, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma I c.p.). le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo ovvero della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 comma II, c.p.). Anche ai fini della configurabilità del presente reato, non è necessario che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra menzionati rilevano ai fini del decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TU").

3. Aree/attività a rischio, sistemi di controllo e principi comportamentali

- I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa di "ORIENTALGIOCHI S.r.l."

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente mappatura, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'Azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente mappatura, potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'Azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, la “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”(di seguito ‘Società’) ha considerato, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche ‘DVR’) redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, ovvero:

1. Prevenzione infortuni
 - 1.1. Uso delle attrezzature di lavoro
 - 1.2. Luoghi di lavoro
 - 1.3. Dispositivi di protezione individuale
 - 1.4. Dispositivi di sicurezza delle macchine
2. Prevenzione e lotta antincendio, valutazione del rischio di incendio
3. Igiene del lavoro
 - 3.1. Rumore interno
 - 3.2. Agenti cancerogeni e mutageni
 - 3.3. Agenti biologici
 - 3.4. Radiazioni ionizzanti
 - 3.5. Campi elettromagnetici
 - 3.6. Videoterminali
 - 3.7. Amianto
 - 3.8. Agenti chimici
 - 3.9. Vibrazioni meccaniche
 - 3.10. Lavoratrici in gravidanza
4. Sostanze e preparati pericolosi
5. Impiego di gas tossici
6. Sicurezza trasporti (merci pericolose)
7. Segnaletica di sicurezza
8. Cantieri temporanei o mobili
9. Macchine
10. Sicurezza Impianti elettrici (impianti elettrici dove esistono pericoli di esplosione/incendio, impianti di messa a terra)
11. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
12. Apparecchiature a pressione
13. Apparecchi di sollevamento e gru
14. Ascensori e montacarichi
15. Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture
16. Edifici con frequenza dell’uomo per cui è certificata la salubrità
17. Attività che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri
18. Atmosfere Esplosive
19. Sicurezza Prodotti.

- La struttura organizzativa di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.” in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare

ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come ‘Destinatari’:

1. Il Datore di Lavoro

All’apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell’art. 2 del TU) quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche ‘Datore di Lavoro’).

In seno alla “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, i soggetti titolari del rapporto di lavoro sono entrambi gli amministratori-legali rappresentanti.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche ‘SPP’), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, si è proceduto alla nomina del Responsabile del SPP (di seguito, anche ‘RSPP’) scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

3. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche ‘Lavoratori’ e, ove singolarmente considerati, ‘Lavoratore’).

4. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura

organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari').

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

La Società ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto (di seguito, anche 'OdV'), il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge i compiti successivamente indicati.

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;

-
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
 - la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
 - compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
 - la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
 - il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 - l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
 - la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
 - la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
 - la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
 - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

- I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società: 1) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 2) il codice etico adottato dalla società (di seguito, anche ‘Codice Etico’); 3) le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, i Datori di Lavoro devono:

1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

2) designare il RSPP;

3) provvedere affinché: i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;

4) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di: scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori; uso dei dispositivi di protezione individuale; impianti ed apparecchiature elettriche; movimentazione manuale di carichi; utilizzo di videotermini; prevenzione e protezione contro le esplosioni.

I compiti di cui ai nn. 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro devono:

-
- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- g) riscontrare tempestivamente le segnalazioni concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla lettera p);

p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

q) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;

r) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;

s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;

t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;

u) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

z) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, infine, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

1) la natura dei rischi;

-
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - 4) i dati di cui alla lett. p) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Contemporaneamente l'RSPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo: ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza; ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;

d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché dispositivi di sicurezza;

e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, non si attivi, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare segnalazione all'OdV;

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

l) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

m) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

- Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, come in precedenza evidenziato, la posizione dell'OdV, il quale, pur non ricoprendo un ruolo operativo, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;

- proporre all'organo di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare all'organo di Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

- I principi informativi delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

“ORIENTALGIOCHI S.r.l.” ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

In particolare, in seno alla Società è prevista la predisposizione e l'implementazione di apposite procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. Devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli ASPP, agli APS, agli API, agli RLS. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc).

2. Ai sensi della normativa vigente, deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.

3. I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

-
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:

i) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per:

- luogo di lavoro;
- gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni);
- posto di lavoro;
- macro attività svolta.

ii) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

4. Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base:
- i. della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - ii. dell'informazione del personale incaricato;
 - iii. della formazione del personale interessato;

b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori rischi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP) e contenenti l'indicazione:

- i. della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- ii. delle attività svolte;
- iii. delle misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- iv. delle misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
- v. dei controlli e delle attività di manutenzione delle misure di protezione antincendio adottate;
- vi. delle attività di informazione e di formazione antincendio;
- vii. delle procedure da attuare in caso di incendio.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, sentito il RLS, e custodito presso il sito di riferimento.

c) la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza (ad es., incendio, allagamento, fughe di gas, black-out elettrico, infortunio e malore, evacuazione della sede, security, ecc.) dettate con specifico riguardo al sito di riferimento.

Il Piano deve riportare almeno:

- i. la descrizione dei luoghi di lavoro e la valutazione del rischio incendio;
- ii. l'organizzazione per l'emergenza (personale incaricato e relativi compiti);
- iii. il piano generale di emergenza, che deve essere testato periodicamente.
- iv. la tenuta del Registro dell'Antincendio;

d) il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio.

5. Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

6. Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi per ciascun sito aziendale, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.

7. Per ciascun sito aziendale, deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche.

Il Piano Sanitario aziendale dovrà essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente ed inviata al SPP ed al Datore di Lavoro.

8. Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.

9. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV.

10. Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta; pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori; nomine di RSPP, Medico Competente, APS, API, RLS.

11. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento.

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiochi.it - info@orientalgiochi.it

12. Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, la formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

13. Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati ed adeguatamente documentati.

14. Il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

15. L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.

E' necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.

16. Deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite.

17. Con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico competente, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.

18. Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza.

-
19. Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici.
 20. E' fatto divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
 21. Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
 22. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).
 23. Devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori.
 24. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
 25. Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.
 26. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano

ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.

27. Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

28. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:



In questo contesto, deve prevedersi che l'Organismo di Vigilanza effettui una periodica attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro. A tali fini, deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società.

29. Nell'ambito del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

PARTE III **Reati Societari**

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

La presente Parte, si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/200.

Tali fattispecie, possono essere così riassunte:

- a Artt. 2621 e ss. c.c.: Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- b. Artt. 2626 e ss. c.c.: Tutela penale del capitale sociale (Indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili, Formattazione fittizia del capitale, etc.);
- c. Artt. 2625, 2629, 2629-bis, 2636 e 2638 c.c.: Tutela del funzionamento della società e della funzione di vigilanza (Illecita influenza sull'assemblea, Omessa comunicazione del conflitto di interessi, Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza);
- d. Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio;
- e. Art. 173-bis del TUF: Falso in prospetto;

a. Artt. 2621 e ss. c.c.: Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni:

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei seguenti reati: False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

Tali reati si configurano allorché si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla

legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ., è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta;
- con riferimento all'art. 2622 cod. civ., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori - pari allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo;
- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

I reati di false comunicazioni sociali, potrebbero quindi essere compiuti qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, si espongano fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali (ad es. esporre falsamente in bilancio dei crediti allo scopo di alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società), o si ometta di esporre informazioni/dati obbligatori, relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Possono configurarsi, inoltre, prospettazioni false o comunque ingannevoli in relazione alla società, nel caso di sollecitazioni all'investimento, di ammissione alla quotazione, nei mercati regolamentati, di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

b. Artt. 2626 e ss. c.c.: Tutela penale del capitale sociale (Indebita restituzione dei conferimenti, Illegale ripartizione degli utili, Formattazione fittizia del capitale, etc.):

Il reato di Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.), si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Il reato della Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.), si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Il reato di Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.), si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale

-
- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
 - sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
 - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Le fattispecie finora descritte, possono manifestarsi quando, nell'interesse o a vantaggio della società, si ha:

- una restituzione, anche simulata, di conferimenti a soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (ad es. originando in capo al socio, un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento).

- una ripartizione di utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. (ad es. stipulando contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili).

- l'acquisto o sottoscrizione di quote della società, a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. (ad es. acquistare o sottoscrivere quote della Società al di fuori dei casi contemplati dal codice civile, causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale).

- l'esecuzione/approvazione di operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società mediante: 1) attribuzione di quote sociali, per somma inferiore al loro valore nominale; 2) sottoscrizione reciproca di quote; 3) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; 4) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

c. Artt. 2625, 2629, 2629-bis, 2636 e 2638 c.c.: Tutela del funzionamento della società e della funzione di vigilanza (Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa comunicazione del conflitto di interessi, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.);

La prima di tali figure, potrebbe sussistere nell'ipotesi in cui, i membri dell'organo di amministrazione o altri soggetti, nell'interesse della Società o del Gruppo, impediscano od ostacolino, con documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento dell'attività di controllo

legalmente prevista da parte dei soci o degli altri organi sociali, creando così un danno per i soci stessi e la società (ad es. consegnando una documentazione fiscale non veritiera).

La seconda delle suddette figure criminose, potrebbe aversi nel caso di esposizione/approvazione di operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.), idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali, nell'interesse o a vantaggio della Società.

La terza fattispecie di reato, riguarda l'ipotesi di omissione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 2391 c.c., relativi all'interesse che l'amministratore, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. Ossia il caso dell'amministratore che non adempie all'obbligo di segnalazione, agli altri amministratori ed al collegio sindacale della società (se esistente), dei propri interessi, anche indiretti, ad una determinata operazione della società.

Infine, il reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.), può configurarsi mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

In seno a tale fattispecie di reato, potrebbe poi configurarsi anche l'ipotesi specifica del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV, mediante: 1) l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ovvero l'occultamento di fatti, con mezzi fraudolenti, sulla suddetta situazione che si sarebbero, invece, dovuti comunicare (ad es. tramite il rifiuto di esibire documenti richiesti dalle Autorità); 2) omissione di comunicazioni obbligatorie al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità (ad es. nei confronti dell'AAMS); 3) condotte di ostruzionismo nei confronti delle autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne le funzioni (es. ostacolo ad indagini avviate da AAMS).

d. Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio:

Tale reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

e. Art. 173-bis del TUF: Falso in prospetto:

Tale fattispecie riguarda, l'esposizione di informazioni false o l'occultamento di dati o notizie, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

2. Aree/attività a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo (art. 26);
- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività "sensibili"

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Dal punto di vista generale, inoltre, deve osservarsi che, in virtù della sua natura di Società a responsabilità limitata, non tutti i reati previsti dall'art. 25-ter sono applicabili ad "ORIENTALGIOCHI S.r.l.". Sotto un ulteriore profilo, invece, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, etc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che, all'interno di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621) E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI (art. 2622 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

Attività sensibili

A) Gestione della contabilità generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema;

B) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ecc.).

Possibili modalità di commissione

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad es., sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);

- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;

- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

Attività sensibili :

Gestione dei rapporti con i soci e con altri organi societari, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

Possibili modalità di commissione :

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

Possibili modalità di commissione :

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

Attività sensibili :

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiochi.it - info@orientalgiochi.it

Gestione degli utili e delle riserve sociali.

Possibili modalità di commissione :

Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni, ecc.).

Possibili modalità di commissione

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;

- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI

- SOCI CONFERENTI

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale

Possibili modalità di commissione

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

(art. 2633 cod. civ.)

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

- LIQUIDATORI (ove nominati)

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione

Possibili modalità di commissione

La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

AGGIOTTAGGIO (art. 2637 cod. civ.)

La norma punisce chiunque integri la condotta. Nel caso di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, soggetti potenzialmente interessati sono:

- AMMINISTRATORI
- SEGRETERIA SOCIETARIA (funzione comunicazione)

Attività sensibili

Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

Possibili modalità di commissione

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato).
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

**OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ
PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- LIQUIDATORI (ove nominati);

Attività sensibili

Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza

Possibili modalità di commissione

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:

- della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc.;
- della presentazione di ricorsi alla delibere dell'Autorità;
- delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Principi generali dei controlli esistenti

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell' attività svolta, in modo da consentire:

- a) l' agevole registrazione contabile;
- b) l' individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo generali, di seguito descritti:

a. TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

b. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

c. EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

d. IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL' OPERAZIONE /PROCESSO

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

e. FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di



evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

3. Principi di comportamento

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello, in particolare gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, devono rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- g. lo Statuto di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”;
- h. le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società;
- i. la normativa e le disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza.

Ai Destinatari, inoltre, è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un’informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”;

2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella diffusione al mercato di informazioni e dati relativi ad “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, necessari e indispensabili per permettere al pubblico di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

3. porre la massima attenzione e cautela, assicurando il rispetto delle leggi e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale e del patrimonio sociali, a salvaguardia dei creditori e dei terzi in genere;

4. tutelare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale;

5. osservare le regole che presiedono alla regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari e non interferire in alcun modo con essa;

6. aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;

7. mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", stabilirà con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

Inoltre, alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente sezione;

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;

- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

- Le false comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ.;

- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss.cod. civ.);

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;

- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;

- la tempestiva trasmissione, all'organo di Amministrazione, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;

- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;

- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

- La tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'organo di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;

- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.

- Attività sottoposta a vigilanza

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti;

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

Dovranno, inoltre, essere garantite:

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità);

- l'istituzione di riunioni periodiche tra il vertice societario e l'OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;

- l'invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici agli Amministratori, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

- Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, è necessario che i protocolli aziendali garantiscano la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico dal management della Società;

- l'individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;

- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;

- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

- I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV:

1. il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, e la situazione patrimoniale semestrale;
2. gli incarichi conferiti alla società di revisione;
3. le comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

- I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'organo di Amministrazione in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della Società di revisione.

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le necessarie modifiche qualora il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno e ai suoi delegati;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare

l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, all'organo di Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste nel documento approvato da quest'ultimo.

4. Sistema di controllo

Al fine di non incorrere nelle fattispecie delittuose descritte nel presente capitolo, per quanto riguarda il rapporto con le Autorità di vigilanza (ad es. AAMS, etc.), sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di vigilanza;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

Per tali attività, "ORIENTALGIOCHI S.r.l." s'impegna a predisporre una serie di procedure, facenti parte del più generale e complesso Sistema di controllo interno, atte a prevedere:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza, con la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili dei singoli processi, che curino il rispetto delle procedure previste;
- nel caso di verifiche ispettive, la partecipazione dei soggetti espressamente delegati, con la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'ODV in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità di vigilanza, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;

- la redazione, da parte del responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, di una relazione all'ODV sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito.

Sempre al fine di evitare la commissione dei delitti *de quibus*, sono previste da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", una serie di procedure dirette alla regolamentazione anche delle altre aree/attività a rischio di reato.

In particolare, per ciò che concerne il regime delle Comunicazioni verso l'esterno, la società dovrà effettuarle nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, delle Linee procedurali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per impedire che la divulgazione delle informazioni riservate avvenga in forma non tempestiva, non completa o inadeguata e degli eventuali Codici di comportamento, qualora elaborati dalla società. Sarà, inoltre, necessario che i sistemi informativi siano idonei a garantire l'accesso selettivo alle eventuali informazioni sensibili.

Anche in ambito economico/contabile, la redazione del bilancio annuale e delle altre scritture contabili della società, dovranno avvenire nel rispetto di procedure che prevedano:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati;
- l'indicazione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri dell'organo di Amministrazione, della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- l'enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società controllate soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo;
- la dichiarazione, a firma dell'organo competente, di veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti societari e le operazioni sul capitale effettuate dalla società, "ORIENTALGIOCHI S.r.l." si prefigge di instaurare procedure che assicurino il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di adempimenti societari e fiscali, nonché far sì che tutte le operazioni che, anche indirettamente, possano influire sul capitale

sociale della società e delle sue eventuali controllate - quali la distribuzione di riserve o utili, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, scissione o scorporo, fusione, etc. – siano effettuate anche nel rispetto delle regole interne alla Società stessa ed al gruppo (c.d. *corporate governance*).

PARTE IV **Altre tipologie di reato**

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

La presente Parte, si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti e che non rientrano nelle categorie dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei reati societari e di quelli commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, cui sono dedicate le precedenti Parti.

Trattasi, in particolare, dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) e dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001).

Art. 25-quater D.Lgs. 231/01: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

Dette fattispecie delittuose costituiscono un numero aperto e sono tutte quelle che - attuali e future, previste dalla legislazione nazionale (Codice Penale e Leggi speciali) e da quella internazionale (art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999) - abbiano comunque natura e finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Tali forme di reato, potrebbero configurarsi nel garantire appoggio a persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto logistico, economico o finanziario, o mettendo a disposizione rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, nell'interesse e a vantaggio della Società o del Gruppo. In sostanza, si tratterebbe di una forma di concorso nei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, commessi da altri soggetti (ad es. i propri fornitori).

I reati in oggetto potrebbero essere compiuti anche qualora, nell'interesse e/o vantaggio della Società (es. per ragioni commerciali), il soggetto addetto ometta di includere nella c.d. "black-list" il nominativo di un cliente della Società.

Infine, in occasione della cessione di immobili di proprietà della Società, essendo quest'ultima tenuta a dare apposita comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza, indicando, tra l'altro, i dati del cessionario e del cedente, i reati in oggetto potrebbero essere compiuti qualora, nell'interesse della Società (es. per favorire un cliente primario), il responsabile o un addetto dell'ufficio falsifichi i dati del cessionario.

Art. 25-quinques D.Lgs. 231/01 - Reati contro la personalità individuale:

Tali forme di reato, potrebbero manifestarsi nel garantire appoggio a persone o associazioni che commettono reati contro la personalità individuale, fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse e/o a vantaggio della Società. Anche per tale ambito di reati, potremmo parlare di una forma di concorso nei reati contro la personalità individuale commessi da terzi.

Per quanto concerne i reati connessi alla schiavitù, occorre ricordare che tali ipotesi di reato si estendono, non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. (ad esempio tramite il procacciamento illegale della forza lavoro, attraverso il traffico di migranti e/o la tratta di schiavi).

All'interno del presente gruppo di reati, possono elencarsi: la "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" ex art. 600 c.p., "Prostituzione e pornografia minorile" ex artt. 600-bis e 600-ter c.p., "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" ex art. 600-quinquies c.p., la "Tratta di persone" ex art.601 c.p., etc.

2. Aree/attività a rischio

Le aree di attività più specificamente a rischio, riguardo alle fattispecie criminose sin qui elencate, sono le seguenti:

- Gestione degli acquisti e delle consulenze/collaborazioni esterne;
- Reclutamento della forza lavoro;
- Identificazione della clientela;

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

-
- Gestione sicurezza informatica (ivi compresi i sistemi informatici e di telecomunicazione);
 - Monitoraggio dei nominativi inseriti nella c.d. "black-list";
 - Comunicazioni alle Autorità di P.S. della cessione d'uso di immobili;
 - Utilizzo, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo.

3. Principi di comportamento e sistema di controllo

Oltre a quanto già previsto dal Codice Etico allegato al presente Modello, allo scopo di prevenire i reati di cui trattasi, tutti i destinatari sono tenuti ad acquisire idonea informazione circa i soggetti con i quali intendono collaborare (fornitori, consulenti, partners), prestando particolare attenzione alle procedure inerenti la loro identificazione - così come per l'identificazione della clientela.

Inoltre, per quanto riguarda i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, il sistema di controllo interno di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." prevede una serie di regole, procedure e disposizioni aziendali a presidio delle attività potenzialmente a rischio, in attuazione delle misure di contrasto finanziario imposte da disposizioni normative, comunitarie e nazionali.

Tutti i Destinatari devono, poi, rispettare rigorosamente, le disposizioni in materia di antiterrorismo e antiriciclaggio attualmente vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Mentre, per i reati contro la personalità individuale, insieme ad i precetti contenuti nel Codice Etico, la società ha previsto uno specifico sistema di sicurezza, con il quale dotare l'intero apparato informatico, in modo da impedire l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile ed ha fissato richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti.

"ORIENTALGIOCHI S.r.l.", dovrà inoltre prestare particolare attenzione nel valutare, sia l'organizzazione di viaggi aziendali in località estere note per il fenomeno del "turismo sessuale", sia possibili partnership commerciali con società operanti nei predetti settori.

Infine, la società dovrà impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori, collaboratori, etc., la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla Legge in tema di salute, igiene e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

PARTE V

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, Decreto), nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, "ORIENTALGIOCHI S.r.l." (di seguito, anche, 'Società') potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.):

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 euro.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.).

Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.):

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell' "occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra sede della società); b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cod. pen.):

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e , in generale, l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 *bis* (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.)

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

2. Aree/attività a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk assessment*, preliminare alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello'), sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di "ORIENTALGIOCHI S.R.L.", delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato" sono state, inoltre, individuate le relative attività c.d. "sensibili", ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati. E' opportuno ricordare, inoltre, la possibilità che anche altri ruoli/funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 cod. pen..

Di seguito viene riepilogato il quadro delle attività "sensibili" e dei reati astrattamente ipotizzabili in ogni area a rischio individuata:

1. Nell'area relativa all'acquisto di beni e servizi, tutti i reati sopra descritti possono astrattamente riguardare:

- la selezione dei fornitori;
- la scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;
- la verifica delle prestazioni/beni acquistati dalla società;
- l'emissione degli ordini di acquisto;
- la gestione delle importazioni/esportazioni.

2. nell'area relativa ai pagamenti ed incassi, tutti i reati sopra descritti possono astrattamente riguardare:

- la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- la verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
- la liquidazione delle fatture;
- il monitoraggio delle fatture da ricevere ed in scadenza.

3. nell'area relativa alla gestione fatturazione, tutti i reati sopra descritti possono astrattamente riguardare:

- l'emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- i controlli sulla regolarità delle fatture;
- l'Anagrafica clienti.

4. Nell'area relativa alla gestione del marketing e commerciale, il solo reato di riciclaggio può astrattamente riguardare:

-
- l'attività relativa alle eventuali elargizioni;
 - l'eventuale attività congressuale di sponsorizzazione.

3. Principi di comportamento

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal codice etico (di seguito, anche, 'Codice Etico') adottato dalla Società.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;

- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società facenti parte dello stesso Gruppo), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;

- gli incarichi conferiti ai ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;

- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti (incluse le Società dello stesso Gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo;

- devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire e siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;

- in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza;

- deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche 'OdV') eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

- I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

1. qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o prescritto dai criteri predeterminati;

2. il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, e la situazione patrimoniale semestrale;

3. le comunicazioni, da parte degli organi competenti, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

- I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel presente Modello, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto;

- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello da/verso le società del Gruppo;

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi ecc.), proponendo modifiche ove ritenute opportune;

- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali investimenti effettuata dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati Societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* cod. pen;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti, l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies*, all'organo di Amministrazione, secondo i termini indicati nel presente documento.

4. Sistema di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, codice etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra cui, in via esemplificativa:

1. definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;
2. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
3. verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei prodotti risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto;
4. controlli formali e sostanziali per tutti i materiali d'importazione;
5. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
6. necessario ricorso al processo di gara per la selezione di fornitori per acquisti superiori a determinati importi;
7. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.
8. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, codice etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio pagamenti ed incassi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra cui, in via esemplificativa:

1. i pagamenti sono effettuati da una funzione separata rispetto alla contabilità fornitori;
2. il processo di pagamento degli stipendi prevede che questi ultimi siano autorizzati ed approvati per l'invio in banca;
3. specifici controlli sono previsti al fine di impedire la duplice registrazione di una stessa fattura ed il duplice pagamento di una stessa fattura;
4. sono effettuati controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto;
5. viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi;
6. i dati bancari dei fornitori sono aggiornati su richiesta sulla base di documentazione inviata dai fornitori stessi.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, codice etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio gestione fatturazione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra cui, in via esemplificativa:

1. il processo di fatturazione è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico;
2. il sistema informatico permette di emettere fatture solo a fronte dell'emissione di un ordine di acquisto con conseguente impossibilità di casi di doppia fatturazione;
3. l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo con il principio della segregazione delle funzioni;

5. predisposizione di controlli formali sui clienti per l'apertura in anagrafica.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, codice etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio marketing e commerciale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra cui, in via esemplificativa:

1. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'Ente beneficiario;
2. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni,
3. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feedback da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.
5. controllo sul rispetto dei vincoli normativi e delle policy aziendali relative agli eventi congressuali;
6. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori utilizzati per le attività congressuali, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico;
7. predisposizione di controlli di carattere finanziario, tecnico, legale e di natura patrimoniale e finanziaria dell'azienda selezionata per accordi/joint venture.

PARTE VI

Reati informatici e trattamento illecito di dati

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

La legge 18 marzo 2008, n. 48, rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società, introducendo nel D.Lgs. 231/01, l’art. 24-bis intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

Di seguito si elencano le principali fattispecie criminose richiamate dalla suddetta normativa, esplicandone la loro modalità di commissione:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria. Art. 491-bis c.p. (documenti informatici).*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (Capo III, Della falsità in atti, artt. 476-493 bis c.p.) riguarda un *documento informatico* pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Il *documento informatico* è, secondo la definizione data dall’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (il c.d Codice dell’Amministrazione Digitale), “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: “ [...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come ‘supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come ‘rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.’”

- *Art. 615-ter. C.p. – (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).*

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- *Art. 615-quater. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- *Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).*

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- *Art. 617-quater. – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Art. 617-quinquies. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- *Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- *Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti

Nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di "ORIENTLAGIOCHI S.R.L.", è difficile individuare una specifica area c.d. "a rischio reato", ovvero evidenziare un solo settore/processo aziendale rispetto al quale è considerato astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati informatici indicati nel precedente paragrafo, ciò in quanto ogni soggetto avente accesso diretto ad un computer e/o terminale internet, potrebbe realizzare le fattispecie finora evidenziate. Riteniamo, pertanto, che nessuna delle aree aziendali possa essere esclusa a priori dal novero delle aree c.d. "a rischio di reato", anche se un ruolo chiave viene all'uopo coperto dalle figure addette all'area amministrativa, le quali risultano svolgere la loro attività lavorativa prevalentemente tramite l'ausilio del computer e dei server di accesso ad internet, avendo inoltre ingresso anche alle caselle di posta elettronica utilizzate dalla società.

Per ciò che concerne il sistema dei controlli, affinché la società possa prevenire la commissione di tali fattispecie criminose è auspicabile l'introduzione all'interno della stessa, di appropriati sistemi di protezione/sicurezza per l'accesso all'apparato informatico.

Essi dovranno essere tanto più elaborati, laddove si sia in presenza di un sistema informatico c.d. *aperto*, ossia con il sistema informatico interfacciato con Internet, oppure *chiuso*, quindi solo una rete aziendale interna.

In entrambi i casi occorrerà predisporre:

- un doppio livello di password (di sistema e di applicazione) consistenti in codici riservati, nominativi e/o numerici, periodicamente rinnovate, per stabilire a priori a quale unità operativa affidare la sola lettura dei file/documenti societari ed a quale unità consentirne anche la scrittura o la modifica degli stessi. Nonché fornire ai vertici societari la possibilità di selezionare quali documenti lasciare in visione ai dipendenti, collaboratori, etc. e quali no;

- programmi di *antivirus* costantemente aggiornati;

- un comitato tecnico od un responsabile, appositamente istituito per supervisionare periodicamente, con controlli diretti, che l'accesso al sistema informatico sia conforme alle direttive impartite dai vertici societari, e per verificare la tracciabilità di ogni operazione effettuata;

- un sistema di sicurezza/backup per i dati informatici raccolti e custoditi dalla società, rispettoso delle norme in materia di "privacy" (D. Lgs. 196/2003).

In caso di sistema collegato con internet occorrerà inoltre dotarsi:

- di *antispyware* e *antiphishing* costantemente aggiornati

- di *firewall* (possibilmente hardware e non firewall software facilmente aggirabili) e software di controllo accessi alla rete

Per impedire, poi, la commissione dei reati di falsità o frode informatica, risulta opportuno che la società predisponga inoltre apposito sistema di sicurezza dotato di: a) firma digitale; b) posta certificata, c) marca temporale, oltre che impartire, naturalmente, una politica societaria diretta al rispetto delle norme vigenti in materia di certificazioni qualificate.

3. Le norme di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", i responsabili della funzione coinvolta nell'area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati richiamate nel presente paragrafo;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere - siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione informatica;

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere - siano improntate al massimo rispetto della normativa vigente in materia di certificazioni qualificate;

- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne;

- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche 'OdV') eventuali situazioni di irregolarità.

PARTE VII

Reati di falso nummario

1 Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

a) 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

-
1. contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 2. alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 3. fuori dai casi di contraffazione o alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione o utilizzo di monete contraffatte o alterate;
 4. acquisto o comunque ricezione, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

b) 454 c.p. Alterazione di monete.

Alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore.

c) 455. c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Fuori dei casi di falsificazione ed alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate.

d) 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Spendita di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

e) 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Contraffazione o alterazione di valori di bollo ed introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati] o dei valori di bollo, ovvero acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta

g) 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

h) 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

2. Aree/attività a rischio di reato

Le fattispecie sopra esposte, rappresentano reati che poco hanno a che fare con l'attività istituzionale degli Intermediari Finanziari, ma possono riguardare comportamenti di dipendenti infedeli che possono utilizzare le rare transazioni in denaro contante per sostituire o spacciare valori bollati e/o monete false o falsificate.

E' opportuno, quindi, oltre a privilegiare in ogni caso i pagamenti attraverso il sistema bancario, allertare il personale incaricato della gestione dei valori bollati e/o di ricevere i pagamenti dalla clientela o di recuperare i relativi crediti, al rispetto in primo luogo delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sui limiti di importo delle operazioni in contanti, nonché sull'attento controllo delle banconote eventualmente ricevute e dei valori bollati acquistati o utilizzati per conto della società.

PARTE VIII

Reati contro l'industria e il commercio e quelli in materia di violazione del diritto d'autore

A pochi giorni dall'ultimo intervento normativo (la pubblicazione della L. 94/09 che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata"), l'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa di un ente viene ulteriormente ampliato: è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136) la Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che introduce (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1

"Delitti contro l'industria e il commercio" e 25- novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", oltre a modificare l'articolo 25-bis.

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). –

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;

Altresì, dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). –

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941»."

Nella nuova normativa si prevedono due importanti strumenti di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali: la confisca obbligatoria (anche per equivalente) e l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche a tale categoria di delitti.

Tra le varie disposizioni il provvedimento modifica l'art. 25-bis e prevede l'inserimento degli artt. 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio) e 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

"ORIENTALGIOCHI S.R.L."

Via di San Felice, 3/X - 51100 Pistoia P.IVA 01384020473

Tel 0573/998059 - Fax 0573/998412

www.orientalgiocchi.it - info@orientalgiocchi.it

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o

alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

- Art. 171 comma 1 lettera a -bis) e c) Legge 22 aprile 1941 n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del

decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

- Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941 n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941 n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti

Per ciò che riguarda i reati in materia di proprietà industriale, la “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, riserva grande attenzione ai marchi e agli altri segni distintivi che contraddistinguono i suoi prodotti.

Le aree di operatività aziendale considerate maggiormente a rischio sono tutte quelle connesse all’adozione, all’utilizzo e in generale alla gestione dei marchi e degli altri diritti di

proprietà industriale, ivi incluse le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti.

Per ciò che concerne invece i reati in materia di violazione del diritto di autore, alla luce dell'operatività aziendale di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", il rischio più elevato di responsabilità dell'ente, seppur mitigato dalla necessità che i reati siano compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, si riscontra in relazione ai reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), 171-bis e 171-ter, in virtù dell'utilizzo da parte dei Destinatari del Modello, di programmi per elaboratori protetti e di reti telematiche e all'impiego nell'attività sociale di opere dell'ingegno. Le altre fattispecie, e in particolare quelle che riguardano soggetti che interagiscono direttamente con la SIAE (articoli 171-septies e 171-octies l.aut.), appaiono di limitata rilevanza.

Conseguentemente, i processi che appaiono maggiormente a rischio sono quelli riconducibili all'area Sistemi Informativi e, in particolare, quelli relativi alla gestione degli accessi alle reti telematiche, alla gestione dei programmi informatici utilizzati dalla Società e alla gestione delle credenziali per l'accesso e l'intervento sui sistemi informatici della Società. Appaiono, inoltre, sensibili tutti quei processi, anche afferenti ad aree diverse, comunque connessi all'utilizzo e alla gestione in genere di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

Nell'espletamento della propria attività per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", gli Amministratori e tutti i soggetti che operano per la Società, i dirigenti ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate. Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste dalla presente sezione e ad osservare la normativa sulla tutela del diritto d'autore, nonché la normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, la Società adotta e applica procedure adeguate (anche di verifica e controllo) affinché la gestione e l'utilizzo, nell'ambito dell'attività sociale, di opere dell'ingegno protette avvenga nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore e in virtù di un titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti di utilizzazione. In particolare, sono adottati i seguenti specifici presidi:

Per prevenire i reati commessi in violazione del diritto di autore:

- in relazione all'utilizzazione di opere dell'ingegno nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, "ORIENTALGIOCHI S.r.l." attraverso costanti flussi informativi, verifica che l'utilizzazione di tale opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti;

- la Società verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali, siano stati regolarmente installati secondo le procedure previste dalle vigenti normative del settore e siano muniti di valida licenza d'uso;

- i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società, sono acquistati in via esclusiva e accentrata dagli amministratori della "ORIENTALGIOCHI S.r.l." ed installati sui server e/o sui personal computer aziendali da operatori professionisti altamente qualificati;

- i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso download da internet, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sono custoditi presso gli uffici degli Amministratori, secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione degli stessi;

- la Società applica adeguate misure idonee a limitare o impedire l'accesso a taluni siti internet (c.d. black list, periodicamente aggiornata) o l'utilizzo di programmi che potrebbero agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione (sistemi c.d. peer-to-peer, di file sharing e affini);

- la Società organizza i sistemi informatici, attraverso un'attenta gestione delle credenziali e delle modalità di accesso, in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata.

Per prevenire i reati in materia di proprietà industriale:

- l'adozione di qualunque nuovo marchio, segno distintivo, modello o altro elemento suscettibile di tutela ai sensi delle norme in materia di proprietà industriale, è sempre subordinata alla preventiva verifica che tale nuovo marchio, segno o elemento non leda diritti preesistenti di terzi. All'uopo, sono condotti accertamenti e verifiche sulle banche dati ufficiali dei diritti di proprietà industriale;

- l'utilizzo di indicazioni geografiche, è subordinato alla preventiva e attenta verifica che esse non inducano in errore sull'origine e la provenienza del prodotto;

- le produzioni con indicazioni geografiche sono soggette alla verifica della conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti dal corrispondente disciplinare, con particolare attenzione alle regole previste per l'etichettatura;

- l'uso o l'apposizione di simboli o marchi collettivi identificativi CE, sono subordinati alla verifica del rispetto delle direttive impartite da quest'ultima per la loro applicazione.

Altresì, a tutti i soggetti destinatari del presente Modello, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte VIII – reati contro l'Industria, il Commercio e il Diritto d'Autore;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE IX

Reati di criminalità organizzata

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 (supplemento ordinario) la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, co. 29) definitivamente nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

Le ipotesi di reato sono le seguenti:

· delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);

· associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);

· scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);

· sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);

· associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 , nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

· associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);

· delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da € 300 a € 800 , nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.

Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1. Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis. c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74.D.P.R. 309/1990)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti

Nella categoria di criminalità economica si comprendono tutti quei comportamenti criminali che sono commessi da autori di `elevata posizione sociale' all'interno di un'attività economica legittima, e con l'abuso della fiducia di terzi, vittime di questi comportamenti.

Si tratta di reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese per accrescere in modo criminale i profitti di impresa (criminalità societaria o corporate crime o organizational crime), oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa (criminalità occupazionale). Tutte definizioni concettuali che seguono le diverse evoluzioni dei rapporti economici, dove la soglia tra lecito e illecito, ha come criterio le norme giuridiche esistenti in un dato contesto di spazio e di tempo.

Considerato il carattere “trasversale” dei reati associativi, i rischi di commissione dei reati poc’anzi descritti, riguardano potenzialmente tutti i processi e le attività aziendali. Per quanto concerne, nello specifico, il reato di associazione di tipo mafioso, sono particolarmente sensibili i processi che prevedono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

Nell’espletamento della propria attività per conto di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, gli Amministratori, tutti i soggetti che operano per la Società, i dirigenti ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare e osservare il Codice Etico della Società e il presente Modello;
- agire, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti aziendali, in adesione ai principi generali di legalità, correttezza e onestà;
- segnalare all’Organismo di Vigilanza la commissione o la sospetta commissione, da parte di Destinatari, dei reati di cui alla presente sezione.

A tutti i soggetti sopra indicati, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte IX – Reati di Criminalità Organizzata;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE X

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

1. La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001. Tale norma, introdotta nel Decreto legislativo con Legge 3 agosto 2009, n. 116, testualmente prevede: “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

La citata disposizione normativa, a sua volta, stabilisce:

- Art. 377-bis c.p. - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria* -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

2. Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti

Le attività che “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, ha individuato al proprio interno come Sensibili nell’ambito dei reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria riguardano, esclusivamente:

- la gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo 3, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

a) il Codice Etico di “ORIENTALGIOCHI S.r.l.”, allegato al presente Modello 231;

b) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;

c) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;

d) il sistema disciplinare di cui al CCNL.

Per ciò che concerne i controlli, fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a campione, anche a seguito delle segnalazioni ricevute e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui ai precedenti paragrafi, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di cui all’art. 377-bis c.p., al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio del Processo Sensibile individuato nella presente Parte Speciale.

3. Comportamenti vietati e principi generali di condotta

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis c.p.; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel presente paragrafo, devono rispettarsi, altresì, le eventuali procedure specifiche esistenti all'interno di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." e quelle di seguito descritte, relative al Processo Sensibile identificato.

Come innanzi specificato, i destinatari della tutela prevista dalla norma di cui all'art. 377-bis c.p. sono gli indagati e gli imputati, anche in procedimento connesso o reato collegato, che potrebbero essere indotti a "non rispondere" all'Autorità giudiziaria.

Pertanto "ORIENTALGIOCHI S.r.l." impone a carico dei Destinatari del Modello, il rispetto delle seguenti disposizioni:

Obblighi

a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne gli amministratori della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;

d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque

preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Divieti

a) La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, ai Destinatari non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima.

c) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

d) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

PARTE XI

Reati transnazionali

1 Elenco potenziali reati e relative modalità di commissione.

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificazione di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;

2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

3) è necessario che la condotta illecita: sia commessa in più di uno Stato; ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod.pen.).

Reati astrattamente ipotizzabili con riferimento a "ORIENTALGIOCHI S.r.l."

In considerazione della tipologia di attività svolta da ORIENTALGIOCHI S.r.l. (di seguito, 'Società'), è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L. n. 146/2006, e più precisamente:

- Associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990):

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2 Aree/attività a rischio di reato e controlli esistenti .

Nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di "ORIENTLAGIOCHI S.R.L.", è difficile individuare un'area c.d. "a rischio reato", ovvero evidenziare un settore/processo aziendale rispetto al quale è considerato astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati transnazionali indicati nel precedente paragrafo, ciò in considerazione del fatto che la Società non ha sedi all'estero e che anche le altre società con le quali si relaziona all'interno del gruppo, sono italiane.

Tuttavia a scopo meramente precauzionale, per quanto attiene i **controlli esistenti** in azienda e volti a ridurre il pericolo di commissione dei reati transnazionali previsti nel presente paragrafo, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche 'Modello') adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, 'Decreto') e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, codice etico, ecc.), si promuove il rispetto di tutte le procedure aziendali emesse dalla società. Dette procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio, prescrivendosi in particolare che le transazioni, sia di natura commerciale che finanziaria, con altre società debbano essere:

1. riconciliate periodicamente secondo le modalità e tempistiche previste dalle specifiche procedure di gruppo;
2. approvate in conformità a specifici poteri autorizzativi aziendali;
3. regolate finanziariamente tramite conti intercompany (c.d. *netting*);

Sono, inoltre, presenti ulteriori controlli aziendali, volti a garantire:

-
- a) la verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa tra gli *items* risultanti dal documento di trasporto dei beni acquistati e quelli risultanti dall'ordine di acquisto;
 - b) il controllo formale e sostanziale per tutti i materiali d'importazione;
 - c) la predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate e la merce ricevuta, nonché la riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
 - d) il controllo specifico (autorizzativo, formale e sostanziale) per gli acquisti di sostanze sottoposte a specifica regolamentazione;
 - g) la formalizzazione dei rapporti con i fornitori esteri tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Modello e del codice Etico (di seguito, anche, 'Codice Etico') adottato da "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
 - i) evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e l'approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

3 Le norme di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.", i responsabili della funzione coinvolta nell'area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale richiamate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di "ORIENTALGIOCHI S.r.l." – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere - siano improntate al massimo rispetto

delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali;

- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;

- che sia assicurato il costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute o commercializzate dalla Società, al fine di monitorarne costantemente la tipologia, la provenienza e la destinazione;

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne;

- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") eventuali situazioni di irregolarità.

(Luogo, data)

Gli Amministratori di "ORIENTALGIOCHI S.r.l.":

Bruni Paolo

Bruni Roberto

